

Famiglia, liquidazione delle spese di lite: i nuovi criteri del Tribunale di Milano

LINK: <https://www.altalex.com/documents/news/2026/03/15/famiglia-liquidazione-spesa-di-lite-nuovi-criteri-tribunale-milano>

Famiglia, liquidazione delle spese di lite: i nuovi criteri del Tribunale di **Milano** Redatti nel rispetto dei parametri indicati dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nonché dai D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e 13 agosto 2022, n. 147 Di Giulio Spina Lavoratore autonomo Pubblicato il 15/03/2026 Vedi tutti i contenuti su Separazione e divorzio Ecco i nuovi criteri (febbraio 2026) per la liquidazione delle spese di lite per i procedimenti in materia di famiglia, separazioni e divorzi. Il nuovo protocollo Il Tribunale di **Milano** e il Consiglio dell'**Ordine degli Avvocati** di **Milano** hanno ritenuto di condividere dei criteri orientativi per la liquidazione delle spese di lite per i procedimenti in materia di famiglia, separazioni e divorzi, di competenza della sezione IX civile. I detti criteri sono contenuti nel protocollo dell'**Ordine degli Avvocati** e del Tribunale di **Milano** recante "Criteri orientativi per la liquidazione delle spese di lite per i procedimenti di competenza della sezione IX civile" (testo in calce), pubblicato sul portale dell'**Ordine** in data 25

febbraio 2026. I nuovi criteri, si precisa nel documento, sono stati redatti nel rispetto dei parametri indicati dal decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione **forense**, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247), nonché dai d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e d.m. 13 agosto 2022, n. 147 (che sono intervenuti in materia novellando, nel corso degli anni, il detto d.m. n. 55 del 2014). Indicazioni generali In via preliminare va segnalato che gli importi indicati nel documento in commento costituiscono una indicazione di massima, restando salva la facoltà del giudice di valutare nel caso concreto aumenti e diminuzioni come previsti dal d.m. n. 147 del 2022 cit. Il protocollo specifica poi che i detti importi si applicano anche ai compensi dei curatori speciali dei minori, con la precisazione secondo cui, nel caso in cui il curatore speciale rappresenti più di 2 minori, si applicherà un aumento del 20%; Ai

compensi indicati nel documento va poi applicato un aumento del 10% nel caso vengano pronunciati i provvedimenti: ex art. 473bis.15 c.p.c. ("Provvedimenti indifferibili"); ex art. 473bis.23 c.p.c. ("Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti"); ex art. 473bis.69 c.p.c. ("Ordini di protezione contro gli abusi familiari"). L'importo sarà invece aumentato del 50% nel caso di cumulo di domande di separazione e divorzio nello stesso giudizio. Il protocollo in commento precisa ancora che nel caso di riunione davanti al Tribunale ordinario di un giudizio già instaurato davanti al Tribunale per i Minorenni, secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 2 disp. att. c.c., il compenso del curatore speciale nominato dal Tribunale per i minorenni verrà liquidato interamente dal Tribunale Ordinario al termine del giudizio. Nel documento è anche indicato che, in linea generale, in caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso è ridotto alla metà. I nuovi criteri divisi per singolo procedimento Il protocollo

in commento reca poi i seguenti criteri orientativi della liquidazione dei compensi d'**avvocato** (già ridotti alla metà) divisi per singolo procedimento, con riferimento i quali si segnala, tra l'altro, quanto segue. Quanto ai procedimenti su domanda congiunta ex art. 473bis.51 c.p.c. (senza udienza), il documento, in linea generale e con importi diversificati in caso di presenza o meno di figli, indica un range compreso tra e. 1.100,00 ed e. 1.3200,00. Importi diversi sono poi indicati in caso di ammissione di una o entrambe le parti al patrocinio a Spese dello Stato. Con specifico riferimento ai procedimenti contumaciali, suddivisi in procedimenti senza memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., procedimenti con memorie ex art 473bis.17 e con istruttoria e procedimenti di solo status, il protocollo indica, rispettivamente, importi pari ad e. 3.700,00, e. 4.660,00 ed e. 2.500,00. Ciò con la precisazione secondo cui tali importi si riferiscono ad un "valore indeterminabile" ed in fattispecie caratterizzate da "bassa complessità". Con specifico riferimento, invece, ai procedimenti con costituzione delle parti, vengono indicate le seguenti ipotesi, con relativi

importi (anche in tal caso relativi ad un valore "indeterminabile" ed in fattispecie caratterizzate da "bassa complessità"): procedimento contenzioso senza memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. e senza istruttoria: e. 4.300,00; procedimento contenzioso con memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. e senza comparse conclusionali: e. 5.200,00; procedimento contenzioso senza istruttoria e con comparse conclusionali: e. 6.700,00; procedimento contenzioso con memorie ex art. 473bis.17, con istruttoria e con comparse conclusionali: e. 7.600,00. Ciò posto, nel caso di trasformazione del giudizio da contenzioso a congiunto, nell'ipotesi di procedimento contenzioso trasformato prima delle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., viene indicato l'importo di e. 4.500,00, mentre, nell'ipotesi di procedimento contenzioso trasformato dopo le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., viene indicato l'importo di e. 5.800,00. Da ultimo, riguardo ai procedimenti speciali, il documento in commento analizza i seguenti casi, indicando i relativi importi: art. 316, comma 2, c.c. ("Esercizio della patria potestà"): e. 2.000,00; art. 473 bis.36 c.p.c. ("Garanzie a tutela del credito"): e. 2.800,00; art. 473 bis.38

c.p.c. ("Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento"): e. 2.800,00; art. 473 bis.69 c.p.c. ("Ordini di protezione contro gli abusi familiari" - autonomo): e. 4.000,00. >> Scopri il Master online in diritto di famiglia (relazioni familiari, contenzioso e novità della Riforma) di Altalex! Criteri orientativi per la liquidazione delle spese di lite (Tribunale **Milano**, sezione IX civile, febbraio 2026)